Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° dicembre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; *presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a* — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1976, n. **783.**

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1976, n. 675, recante norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, n. 773, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1971, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Viste le designazioni degli enti e amministrazioni interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

De Capua dott. Andrea, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente;

Romei Roberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Orsenigo Luciano Oreste, in rappresentanza della regione Lombardia;

Franconieri Salvatore, in rappresentanza del comune di Milano;

Nappi dott. Federico, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Moraldi Enrico, in rappresentanza degli espositori della fiera.

Membri supplenti:

Bruzzese dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Pelo dott. Tullio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12704)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1976.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, con un rappresentante scelto nel settore della cooperazione di produzione e lavoro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è stata integrata con un rappresentante del settore del turismo;

Viste le deliberazioni 13 marzo 1973, n. 2 e 28 luglio 1976, n. 328, con le quali la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore della cooperazione di produzione e lavoro, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore della cooperazione di produzione e lavoro fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dal decreto interministeriale 2 maggio 1975.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(12654)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Nuova tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola tra l'altro la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sulla estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione di tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ai prezzi di cessione dei tabacchi per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di iscrivere nella tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo il sigaro Antico Toscano e la sigaretta MS blu;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita per provvista di bordo delle seguenti marche italiane di tabacchi lavorati sono stabiliti come appresso:

Sigari (200 pezzi):

Antico Toscano . . .	Lit.	31.250	il kg. conv.le
Toscani Extravecchi . .	»	22.500	»
Cavour	»	18.750	»

Sigaretti (400 pezzi):

Branca	Lit.	18.750	il kg. conv.le

Sigarette (1.000 pezzi):

Presidente	Lit.	7.500	il kg. conv.le
Zenit	»	7.500	»
Lido	»	7.500	»
Linda	»	7.500	»
MS blu	»	7.500	»
Colombo K.S. filtro . .	»	6.250	»
Gala	»	6.250	»
MS	»	6.250	»
Stop K.S.	»	6.250	»
Stop K.S. filtro	»	6.250	»
Super (con filtro) . . .	»	6.250	»
Super (senza filtro) . .	»	5.000	»
Esportazione Lunga . .	»	5.000	»
Esportazione	»	5.000	»
Esportazione Filtro . .	»	5.000	»
Nazionali Filtro . . .	»	5.000	»

Art. 2.

Ai concessionari autorizzati dal monopolio è accordato l'aggio del 20% sul prezzo di tariffa di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1976
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 8

(12831)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 36/1976. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di « sorveglianza » da parte del CIP, ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede, con decorrenza dal 1° dicembre 1976, un'aliquota integrativa di L/mc 13 sul prezzo del metano per usi civili risultante dalla formula contrattuale vigente;

Considerato che il predetto accordo prevede il contestuale trasferimento a tariffa della citata aliquota integrativa oltre alla quota perdita;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L/mc 13 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse classi, tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) Classi A_1 e A_2 (gas naturale da metanodotto distribuito tal quale):

$$\text{L/Mcal } \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}553 \text{ L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc } \frac{13}{0{,}92} = 14{,}13 \text{ L/mc}$$

2) Classi C_3 e C_4 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai miscelato):

$$\text{L/Mcal } \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1} = 1{,}553 \text{ L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc } \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1} \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

3) Classi C_1 e C_2 (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai, miscelato e/o sottoposto a trattamento termico):

$$\text{(L/Mcal) } w' \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}$$

dove: w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dalla ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

dove: w″ = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda

pari a:

$$(L/mc)\ \left(w' \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1} + w'' \frac{13}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}\right) \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

In particolare per le distribuzioni interessate, che usano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato, si ha:

a) *Azienda municipalizzata Catania*:

+ 1,165 L/Mcal pari a + 4,64 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

b) *Montedison azienda gas* (Milano, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Sesto San Giovanni):

+ 1,475 L/Mcal pari a + 7,27 L/mc (PCS_{st} = 4,929 Mcal/mc)

c) *Compagnia napoletana gas* (Napoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata):

+ 1,165 L/Mcal pari a + 4,97 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

d) *Tirrenia gas* (Camogli, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Rapallo, S. Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli):

+ 0,944 L/Mcal pari a + 4,03 L/mc (PCS_{st} = 4,266 Mcal/mc)

e) *Società italiana per il gas* (Roma):

+ 1,728 L/Mcal pari a + 6,88 L/mc (PCS_{st} = 3,981 Mcal/mc)

f) *Ettore Giuntini e C.* (Varazze, Celle Ligure, Albissola Mare, Albissola Superiore):

+ 1,401 L/Mcal pari a + 5,88 L/mc (PCS_{st} = 4,200 Mcal/mc)

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12943)

Provvedimento n. 37/1976. Cassa conguaglio settore elettrico. Chiarimenti ed integrazione dei provvedimenti CIP n. 35/1974 e n. 5/1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974 e n. 5/1976 del 12 marzo 1976;

Considerato che il rimborso del maggior onere termico di cui al capitolo VI del provvedimento CIP n. 34/1974 è stato istituito con decorrenza dall'11 luglio 1974, data di entrata in vigore dello stesso provvedimento;

Considerato che, per quanto concerne l'energia termoelettrica, di cui al paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, le richieste relative alla produzione di energia per conto dell'Enel possono essere inoltrate con i mezzi più rapidi ed idonei, in relazione a quanto disposto dalle direttive impartite il 19 dicembre 1966 dal Comitato di Ministri per l'Enel;

Considerato che la produzione di energia elettrica di cui al paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974 può essere effettuata a mezzo di impianti che producono, contemporaneamente, per conto dell'Enel e per gli usi delle imprese proprietarie degli impianti;

Ritenuta a tali effetti, la necessità di adottare nuove norme e chiarimenti circa le procedure e gli adempimenti relativi al rimborso del maggior onere termico previsto dal capitolo VI del provvedimento n. 34/1974, dal paragrafo *C*) del provvedimento n. 47/1974 e dal provvedimento n. 5/1976;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A chiarimento e integrazione dei provvedimenti CIP n. 35/1974 e n. 5/1976, viene stabilito quanto segue:

1) *Ai fini* del riconoscimento del rimborso del maggior onere termico e con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento — quando non sia possibile effettuare la lettura diretta dei contatori alla fine di ciascun periodo di fatturazione, ai sensi del punto 1), nono capoverso, del provvedimento n. 35/1974 — dal verbale redatto dall'UTIF dovranno risultare, oltre alle letture rilevate dal verbalizzante alla data in cui viene effettuato l'accesso, quelle iniziali e finali relative al periodo per il quale viene richiesto il rimborso, annotate nei registri che l'Enel e le altre imprese sono obbligati a tenere.

Le letture di cui sopra dovranno riferirsi ai contatori, debitamente sigillati, applicati ai generatori.

Quando si tratti di energia prodotta per conto dell'Enel, le letture dovranno riferirsi anche ai contatori che consentano di determinare la quantità di energia ritirata dall'Enel, se essa non coincide con il totale dell'energia prodotta, nonchè alle apparecchiature di cui al provvedimento n. 5/1976, sempre debitamente sigillati.

2) Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'energia prodotta per conto dell'Enel a mezzo di impianti per i quali non sia possibile fare effettuare tempestivamente, dagli UTIF, le letture dei contatori ed apparecchiature indicati al precedente punto 1), secondo e terzo capoverso, sarà ammessa al rimborso con decorrenza dalle letture rilevate a cura delle imprese interessate alla data di inizio della produzione per conto e da esse annotate in appositi registri che debbono essere obbligatoriamente tenuti e che saranno messi a disposizione degli UTIF per i controlli e le verifiche di loro competenza ai fini della convalida delle letture di cui sopra.

Nel caso in cui siano necessari, oltre ai contatori applicati ai generatori, anche contatori che consentano di determinare la quantità di energia ritirata dall'Enel, si farà riferimento, in sede di convalida, alle letture di tutti i predetti contatori rilevate contemporaneamente a cura delle imprese e da esse debitamente annotate nei predetti registri, nei quali le imprese interessate dovranno altresì annotare le letture giornaliere dei contatori di cui sopra.

Ai fini del riconoscimento del rimborso, gli UTIF dovranno convalidare le letture di cui ai precedenti capoversi e quelle iniziali e finali relative ai periodi per i quali viene richiesto il rimborso, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data in cui le imprese interessate hanno effettuato ed annotato le letture di cui sopra.

Ai fini della decorrenza del rimborso del maggior onere termico relativo all'energia prodotta per conto dell'Enel prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento, a mezzo di impianti per i quali non sia stato possibile fare effettuare, da parte dell'UTIF, la lettura dei contatori alla data di inizio della produzione per conto, si fa riferimento, in via eccezionale, alla data della prima lettura dei contatori effettuata ed annotata a cura delle imprese interessate non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la produzione di energia per conto dell'Enel, purchè successivamente convalidata dagli UTIF.

Le letture di cui sopra debbono riferirsi agli apparecchi di misura applicati ai generatori, nonchè ai contatori che consentano di determinare la quantità di energia ritirata dall'Enel quando questa non coincida con il totale dell'energia prodotta.

3) Qualora in sede di convalida delle letture da parte dell'UTIF ai sensi del precedente punto 2), quarto capoverso, e del punto 1), sesto capoverso, del provvedimento n. 35/1975 sia risultato, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, che i contatori non erano sigillati, l'ammissione a rimborso sarà disposta semprechè l'UTIF abbia provveduto, in sede di convalida, al loro suggellamento, ferme restando, ai fini del rimborso, le decorrenze di cui agli stessi punto 1), sesto capoverso, del provvedimento n. 35/1975 e punto 2), quarto capoverso, del presente provvedimento.

4) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 1), settimo ed ottavo capoverso, del provvedimento n. 35/1974 e con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ogni eventuale rettifica o integrazione dei dati contenuti nella

documentazione prevista, ai fini della corresponsione dell'acconto, al punto 1), quattordicesimo capoverso, dello stesso provvedimento, dovrà essere presentata alla Cassa conguaglio entro novanta giorni dal termine dell'anno solare cui si riferisce il rimborso definitivo.

Entro lo stesso termine, qualora non vi siano rettifiche o integrazioni da apportare ai dati contenuti nella suddetta documentazione, dovrà essere presentata alla Cassa dichiarazione di conferma dei dati già trasmessi.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la corresponsione degli importi dovuti a titolo di differenza tra l'importo del rimborso definitivo e l'ammontare degli acconti concessi, sarà disposta con decorrenza dalla data in cui sarà emanato il provvedimento di rimborso definitivo relativo al successivo anno solare, purchè sia stata nel frattempo presentata la documentazione di cui sopra.

5) Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano valide le norme di cui ai provvedimenti n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 5/1976 del 12 marzo 1976.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12944)

Provvedimento n. 38/1976. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1975.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP numeri 34/1974, 35/1974, 47/1974, 11/1975, 5/1975, 37/1976, rispettivamente del 6 luglio, 25 luglio, 5 dicembre 1974, 13 maggio 1975, 12 marzo e 30 novembre 1976;

Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma del provvedimento n. 35/1974, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1975 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate in applicazione dei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e n. 35/1974 del 25 luglio 1974 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1975 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1975 dei predetti maggiori oneri, commisurata all'energia elettrica prodotta dalle centrali appresso indicate nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali:

S. Marina Salina dell'Enel

Capraia dell'Enel

Funes dell'Azienda elettrica S. Maddalena Soc. coop a r.l.

Varedo della Snia Viscosa S.p.a.

Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a.

Fusina della Soc. alluminio veneto S.p.a.

per le quali la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta come appresso specificato e a decorrere dalla data per ciascuna centrale indicata.

Il rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni centrale alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai verbali redatti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi dei provvedimenti n. 35/1974 del 25 luglio 1974 e n. 5/1976 del 12 marzo 1976, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa in una rete di trasporto o distribuzione, i quantitativi di energia di autoconsumo prelevati dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, devono essere ridotti in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica da ammettere al rimborso ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma del provvedimento n. 11/1975 del 13 maggio 1975, nonchè gli importi del sovrapprezzo termico incassato dalle imprese e non versati alla Cassa conguaglio a norma del provvedimento n. 35/1974.

A) *Energia termoelettrica prodotta in proprio*:

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per le seguenti centrali:

Centrale		
Vado ligure	L/kWh	7,533745
La Spezia	»	7,576395
Genova	»	6,738716
Chivasso	»	8,692015
Trino Vercellese	»	18,595020
La Casella	»	7,281624
Piacenza	»	7,497118
Turbigo	»	7,399478
Tavazzano	»	7,878545
Ostiglia	»	7,457493
Fusina	»	7.451883
Marghera	»	9,280135
Monfalcone	»	7,548867
S. Barbara	»	8,870694
Orlando	»	15,231442
Marzocco	»	7,994208
Porto Corsini	»	8,101962
Portoferraio Turbogas	»	17,716529
Torrevaldaliga	»	7,770659
Civitavecchia	»	8,537825
Camerata Picena	»	14,158942
Fiumicino	»	14,933588
Pietrafitta	»	9,217858
Bastardo	»	8,139905
Latina	»	15,226810
Ventotene	»	14,321340
Napoli Levante	»	8,652097
Vigliena	»	9,952244
Bari	»	8,465275
Brindisi	»	7,681293
Taranto Nord	»	17,499065
Mercure	»	8,517033
Garigliano	»	28,238360
Milazzo	»	7,830579
Augusta	»	8,562688
Palermo Quattroventi	»	10,454700
Termini Imerese	»	8,128720
Vulcano	»	14,751430
Porto Empedocle	»	8,768637
Malfa	»	13,400810
Codrongianus	»	18,052919
Sulcis	»	8,827683
Portovesme	»	11,130843
S. Gilla	»	9,769163
S. Marina Salina	»	13,006937
Capraia	»	17,311711

Centrale di S. Marina Salina - Nell'anno 1975 è entrato in servizio il primo gruppo generatore la di cui produzione è ammessa al rimborso con decorrenza dal 20 novembre 1975.

Centrale di Capraia - Nell'anno 1975 è entrato in servizio il primo gruppo generatore la di cui produzione è ammessa al rimborso con decorrenza dal 10 settembre 1975.

Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	L/kWh	8,232191
Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda	»	8,421797
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per le centrali di:		
Cassano d'Adda	»	8,497392
Ponti sul Mincio	»	8,400609
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio .	»	8,436794
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque di Roma - per la centrale di G. Montemartini	»	15,271651
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	»	12,045520
Ditta Ing. O. Zecca produzione e distribuzione di energia elettrica - Pescara - per la centrale di Ortona	»	10,819228
Azienda elettrica Paul Gröbner - per la centrale di Colle Isarco	»	13,350080
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	»	12,049950
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	»	11,597730
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	»	12,902335
Azienda elettrica S. Maddalena Soc. coop. a r.l. - per la centrale di Funes	»	15,088610

Per la centrale di Funes è confermata la decorrenza dell'ammissione al rimborso dal 17 gennaio 1975.

B) *Enel per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto a norma del punto 1) del paragrafo C) del provvedimento n. 47/1974:*

Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA)	L/kWh	10,344682
Brindisi della Montedison S.p.a. . .	»	4,642197
Varedo della Snia Viscosa S.p.a. . . .	»	7,674787
Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a. . . .	»	7,803465
Fusina della Società alluminio Veneto S.p.a. (SAVA)	»	7,318480

Nell'anno 1975 ha prodotto, per conto dell'Enel, la centrale di Varedo della Snia Viscosa S.p.a., questa produzione è ammessa al rimborso con decorrenza dal 1° febbraio 1975.

Nell'anno 1975 ha prodotto, per conto dell'Enel, la centrale di Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a., questa produzione è ammessa al rimborso dal 1° marzo 1975.

Nell'anno 1975 ha prodotto, per conto dell'Enel, la centrale di Fusina della Società alluminio veneto S.p.a. (SAVA), questa produzione è ammessa al rimborso con decorrenza dal 23 ottobre 1975.

C) *Centrali la di cui produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1975 non viene ammessa a rimborso:*

La produzione termoelettrica effettuata dalle seguenti centrali nell'anno 1975 non è ammessa al rimborso del maggiore onere termico di cui ai provvedimenti numeri 34/1974 e 47/1974 per i motivi per ciascuna centrale in appresso indicati:

Centrale di Forni di Sopra della Società idroelettrica Forni di Sopra (Udine): l'impresa con lettera n. 2253 del 19 luglio 1976 ha comunicato di rinunciare al rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1975.

Centrale di Claut della ditta Aurelio Coden (Pordenone): l'impresa non ha inviato la documentazione necessaria per determinare l'entità del rimborso eventualmente spettante per l'anno 1975.

Centrale di Carezza al Lago della S.I.T.A. - Società iniziative turistiche alberghiere (Bolzano): la società non ha inviato la documentazione necessaria per determinare l'entità del rimborso eventualmente spettante per l'anno 1975.

Centrale di Nova Levante della Azienda elettrica S.p.a. Nova Levante (Bolzano): l'impresa non ha inviato la documentazione necessaria per determinare il rimborso eventualmente spettante per la produzione termoelettrica effettuata nel periodo 29 settembre-31 dicembre 1975.

Centrale di Antermoia dell'Azienda elettrica Antermoia - San Martino in Badia (Bolzano): il verbale di prima lettura diretta dei contatori di produzione è pervenuto oltre i termini stabiliti dal provvedimento n. 35/1974, inoltre l'impresa non ha inviato i dati relativi alla produzione effettuata dalla data della predetta prima lettura al 31 dicembre 1975.

Centrale di Vermiglio del comune di Vermiglio - Servizi elettrici (Trento): il verbale di prima lettura diretta dei contatori di produzione è pervenuto oltre i termini stabiliti dal provvedimento n. 35/1974, inoltre l'impresa non ha inviato i dati relativi alla produzione effettuata dalla data della predetta prima lettura al 31 dicembre 1975.

Centrale di Priolo della Montedison S.p.a.: questa centrale non ha prodotto energia per conto dell'Enel nell'anno 1975.

Centrale di Matera delle Cementerie calabro lucane S.p.a.: per questa centrale, che ha prodotto per conto dell'Enel nell'anno 1975, non sono stati inviati tutti i documenti richiesti dal disposto dei provvedimenti CIP numeri 35/1974 e 37/1976 per l'ammissione al rimborso del maggiore onere termico.

Centrale di Marghera Levante della Montedison S.p.a., Centrale di Villa di Serio della Italcementi S.p.a.: per queste centrali non vi è stata la possibilità tecnica di procedere, a norma del disposto del provvedimento n. 35/1974, alla rilevazione diretta dei quantitativi di energia termoelettrica prodotta nell'anno 1975 per conto dell'Enel e ciò in quanto l'energia stessa è stata prelevata dalla rete di trasporto delle indicate Società, rete nella quale viene immessa contemporaneamente energia prodotta sia da centrali termoelettriche sia da centrali idroelettriche.

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12945)

Provvedimento n. 39/1976. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nel secondo semestre dell'anno 1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 12/1976 del 20 maggio 1976, con il quale sono state stabilite le aliquote di acconto sul maggiore onere da corrispondere per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1976;

Considerata la necessità di adeguare, per il secondo semestre dell'anno 1976, all'aumentato costo dei combustibili, le aliquote di acconto sul rimborso del maggiore onere termico stabilito dal predetto provvedimento n. 12/1976;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica di quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 12/1976 del 20 maggio 1976, le aliquote di acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termo-

elettrica effettuata nel secondo semestre dell'anno 1976, per gli impianti appresso indicati, vengono così modificate, in sostituzione di quelle stabilite dallo stesso provvedimento n. 12/1976:

A) *Energia termoelettrica prodotta in proprio:*

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per le seguenti centrali:

Vado Ligure	L/kWh	8,48660
La Spezia	»	7,55312
Genova	»	8,41534
Chivasso	»	10,23509
Trino	»	14,40000
La Casella	»	8,50473
Piacenza	»	8,64713
Turbigo	»	8,52368
Tavazzano	»	9,15868
Ostiglia	»	8,43669
Fusina	»	8,48376
Porto Marghera	»	10,13931
Monfalcone	»	5,85788
S. Barbara	»	10,98263
Orlando	»	15,59750
Marzocco	»	8,06066
Porto Corsini	»	8,78529
Capraia	»	18,72934
Portoferraio N.C.	»	23,41168
Torrevaldaliga	»	8,98925
Civitavecchia	»	9,37810
Camerata Picena	»	13,50000
Fiumicino	»	13,09546
Pietrafitta	»	9,89476
Bastardo	»	9,76307
Latina	»	22,50000
Ventotene	»	16,20000
Napoli Levante	»	9,05696
Vigliena	»	11,70786
Bari	»	9,69912
Brindisi	»	8,58157
Taranto Nord	»	22,24109
Mercure	»	10,03532
Garigliano	»	23,41168
Milazzo	»	8,57045
Augusta	»	9,37020
Termini Imerese	»	8,91479
Vulcano	»	17,68882
Porto Empedocle	»	9,49134
Malfa	»	18,00000
S. Marina Salina	»	16,20000
Codrongianus	»	22,24109
Sulcis	»	9,48889
Portovesme	»	12,13138
S. Gilla	»	10,04367
Palermo Quattroventi	»	13,20302

Nella centrale di Capraia, è entrato in servizio nel 1976 un terzo gruppo per la di cui produzione viene confermata l'aliquota di acconto di L. 18,72934 per chilowattora con decorrenza dal 13 gennaio 1976.

Nella centrale di S. Marina Salina è entrato in servizio nel 1976 un secondo gruppo per la di cui produzione viene confermata l'aliquota di acconto di L. 16,20000 per chilowattora con decorrenza dal 25 febbraio 1976.

La centrale di Palermo Quattroventi, già ammessa al rimborso del maggiore onere termico per l'anno 1975 e non inclusa nel provvedimento n. 12/1976 in quanto si riteneva non dovesse produrre, viene ammessa al rimborso per il 1976 con decorrenza 1° gennaio 1976.

Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	L/kWh	9,65030
Comunione azienda elettrica municipale di Milano e servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Cassano d'Adda	L/kWh	8,99488
Comunione servizi municipalizzati del comune di Brescia e azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	»	9,67605
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque, Roma - per la centrale di G. Montemartini	»	19,44889
Azienda servizi pubblici municipalizzati, Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	»	14,79132
Azienda elettrica Paul Gröbner - per la centrale di Colle Isarco	»	13,73619
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	»	13,50000
S.p.a. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	»	15,42090
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	»	14,57420
Azienda elettrica Antermoia - per la centrale di Antermoia	»	21,13200
Azienda elettrica Santa Maddalena Soc. coop. a r.l., Funes - per la centrale di Funes	»	20,88000
Azienda elettrica S.p.a. Nova Levante - per la centrale di Nova Levante	»	13,99122
Società anonima cooperativa idroelettrica Forni di Sopra - per la centrale di Forni di Sopra	»	12,03246

B) *Enel per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto a norma del punto 1) del paragrafo C) del provvedimento n. 47/1974:*

Marghera Levante della Montedison S.p.a.	L/kWh	5,30314
Brindisi della Montedison S.p.a.	»	5,22000
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	»	9,42088
Matera delle Cementerie calabro lucane S.p.a.	»	12,87839
Avezzano dello zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA)	»	12,31075
Varedo della Snia Viscosa S.p.a.	»	8,72831
Portoscuso della A.L.S.A.R. S.p.a.	»	9,42348
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	»	5,30314
Fusina della Società alluminio veneto S.p.a. (SAVA)	»	9,09854

C) *Enel - rimborso per la produzione della nuova centrale di Rossano Calabro:*

A seguito delle domande presentate dall'Enel in data 5 aprile e 15 luglio 1976, in applicazione dei provvedimenti n. 34/1974 del 6 luglio 1974 e 35/1974 del 25 luglio 1974, visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso del maggiore onere sostenuto, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato per la produzione termoelettrica nella centrale di Rossano Calabro, è disposta la corresponsione per l'anno 1976 di un acconto sul predetto rimborso. L'acconto stesso viene calcolato, con la applicazione della aliquota di L. 7,65000 per chilowattora prodotto, a partire dalle date in appresso indicate, quali risultano dai rilievi effettuati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi del provvedimento n. 35/1974:

per il primo gruppo turbogeneratore e per i due gruppi elettrogeni dal 5 marzo 1976;

per il secondo gruppo turbogeneratore dal 16 giugno 1976.

D) *Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento n. 12/1976.*

Roma, addì 30 novembre 1976

Il Ministro - Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(12946)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1975.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modifiche, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco n. 1467/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 e n. 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 674/75 del 4 marzo 1975 e regolamento (CEE) n. 1020/76 del 29 aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973 che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 3 giugno 1976 che fissa i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1975;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1975, con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971, anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1975 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1975 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Nell'adunanza del 9 novembre 1976;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1975 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare. La commissione di cui allo art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. — Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870 è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata a enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, e nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società e altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione o la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4. — Il servizio è affidato all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nello ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 20 novembre 1976

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1975 in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70, e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge del 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1975 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti a norma del regolamento (CEE) numero 2468/72, saranno dislocati, ove ne ricorra la necessità, nei territori delle provincie di:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1975 deve essere presentata all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo e anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso A.I.M.A. più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato nell'allegato *D* e che sarà consegnato immune da insetti e comunque nelle condizioni che possano assicurarne la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna si impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 5, 6 e 11.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, della qualità e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi.

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo ed il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta la sezione centrale dell'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1971;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per la qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo e accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione;

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta comunica all'offerente ed all'ufficio periferico competente l'accettazione dell'offerta per il successivo rilascio dei prescritti documenti amministrativi che dovranno accompagnare il tabacco, la data, il magazzino di ammasso e le condizioni cui deve essere presentato il tabacco offerto ai fini della presa in consegna da parte della A.I.M.A. tabacco stessa.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto previa apertura e chiusura dei colli e riparazione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati, ad esame merceologico. L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo d'intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tela juta e, i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo, dovranno essere cuciti tra loro.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore, o di suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli,

ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso lordo ricevuti, distintamente per grado.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito.

L'acquisizione di tutti gli elementi che concorrono a determinare il prezzo del tabacco offerto ha luogo nel corso dello esame del campione indicato al successivo art. 6, pertanto agli esami che A.I.M.A. ed offerente eseguono in contraddittorio per la bonaria determinazione del prezzo od a quelli eseguiti dalla commissione arbitrale di perizia di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1976 assista anche l'assuntore del servizio di magazzinaggio e conservazione onde evitare che questi al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni o circostanze riferentisi al tabacco dei quali egli sarà chiamato a rispondere nel rapporto che, con la consegna del tabacco, si instaura fra organismo di intervento e assuntore.

In particolare dovrà essere constatata la buona conservazione del prodotto e l'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Art. 5.

Per la presa in carico del tabacco in colli offerto dai trasformatori il direttore dell'A.I.M.A. tabacco nominerà di volta in volta una commissione di tre membri dei quali uno con le funzioni di presidente ed uno di segretario.

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dell'altro membro incaricato dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto, per la classificazione dei tabacchi e per l'applicazione delle maggiorazioni o riduzioni.

Art. 6.

Ultimata l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, una commissione composta ai sensi dell'art. 5 e l'offerente od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo rapporto verbale, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto, all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi C.E.E. secondo le indicazioni di cui allegato II del regolamento (CEE) n. 1727/70 (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 1135/74 (allegato *B*);

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato II al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che si discosti dal limite ammesso per la varietà di oltre il 3% in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 (allegato *D*);

e) non presenti parassitari di alcuna specie.

2) verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi, indicati nel regolamento (CEE) n. 1674/75, e successive modificazioni, e dell'applicazione delle percentuali di abbuoni e riduzioni di cui allegato regolamento (CEE) numero 716/73;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in accesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento.

Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia e inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina o bromuro di metile.

Tutte le spese relative alla disinfestazione saranno addebitate alla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione. La quantità dei colli costi-

tuenti il campione viene fissata d'accordo fra le parti; essa non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino. Dell'accordo raggiunto sulla percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale e, ove tale accordo non si raggiunga, sarà esaminata la totalità dei colli offerti.

Le parti, nel verbale summenzionato danno atto della inesistenza di punti controversi e indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno, o più, degli elementi che concorrono a determinare il prezzo base e/o le misure percentuali di maggiorazioni-riduzioni e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal C.P.C., nel verbale, di cui al precedente comma, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati, e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento.

La commissione di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'A.I.M.A. tabacco;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) da un perito, con funzione di presidente, scelto d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, per sorteggio, nello elenco dei periti che sono stati designati con decreto ministeriale del 25 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'A.I.M.A. tabacco, sarà data immediata notizia della nomina.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso ed in qualsivoglia fase della procedura, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione « lavori del I gruppo, categoria *A* » relativi ai colli per i quali l'offerta è revocata.

Art. 7.

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata, delle detrazioni fissate ed accettate per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario dell'A.I.M.A. tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale siano indicati il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

Nel verbale di consegna all'assuntore deve esservi anche una sommaria descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del tabacco dato in consegna ed accettato.

L'A.I.M.A. tabacco, dopo la verifica di corrispondenza e la presa in carico, provvederà, previa presentazione di regolare fattura, al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerate al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando il prezzo di intervento derivato previsto per la varietà e la qualità, nonché applicando le maggiorazioni e le riduzioni stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco.

Art. 8.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco delle quantità di tabacco preso in carico, nelle qualità, nelle caratteristiche e nello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato nonché della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione dei trattamenti, nessuno escluso, che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto alla A.I.M.A. od all'acquirente designato dall'A.I.M.A. stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti, circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzione di quantità del tabacco in carico ed indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'A.I.M.A. ed in modo tale da consentire:

a) accessibilità alle masse;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese le disinfestazioni antiparassitarie;

c) facilità di esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alla varietà ed alla qualità; essere formate in modo da consentire il facile accesso a qualsiasi punto della massa ed essere disposte in non più di 5 piani per le botti o le ballette e 4 ripiani per le balle.

Ove, nella formazione delle masse, siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esse, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, non saranno compensate e resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che avrà la durata di 3 anni salvo quanto previsto al successivo art. 16, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione ed a suo rischio, ricevendo i compensi in prosieguo indicati, a porre a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, il materiale, necessari per:

1) il ricevimento, l'introduzione nel magazzino, le operazioni relative alla presa in carico del tabacco offerto all'intervento;

2) la conservazione e trattamenti connessi con l'adozione di tutti gli accorgimenti e con l'esecuzione di tutte le misure che la tecnica suggerisce al fine di assicurare un normale svolgimento del processo di stagionatura ed evitare cali anormali, perdite, danni ed avarie;

3) la preparazione e l'effettuazione, secondo la procedura di volta in volta indicate dall'A.I.M.A. tabacco, delle operazioni per le vendite; la consegna o la spedizione ai destinatari designati dall'A.I.M.A., del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento;

4) l'esecuzione dei lavori richiesti dall'A.I.M.A. tabacco in ordine alla formazione dei lotti ai fini della vendita, o visite, ispezioni e controlli del prodotto, nonché al prelevamento ed alla spedizione dei campioni.

Art. 9.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito, e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti di entrata ed in uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'A.I.M.A. tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco;

3) un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco, dovranno essere preventivamente rimessi ai competenti uffici periferici A.I.M.A. per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

L'assuntore è inoltre tenuto a:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi e gli eventuali danni, compresa l'azione del fulmine, a favore dell'A.I.M.A. tabacco, per un valore che sarà indicato nel contratto;

b) prestare cauzione, anche a mezzo fidejussione bancaria, pari al 10% del valore del tabacco immagazzinato valutato a:

L/kg 3.900 per la varietà Xanti
» 3.200 per la varietà Perustitza
» 2.900 per la varietà Erzegovina
» 2.700 per la varietà Bright
» 3.000 per la varietà Kentucky e similari
» 2.500 per la varietà Nostrano, Resistente, Goiano, Burley, Maryland, Beneventano, Badischer, Geudertheimer
» 12.500 per la varietà Scafati e Sumatra.

Le modalità ed i tempi per la prestazione della cauzione nonché dello svincolo di essa saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 10.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq 20;

4) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

5) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli;

6) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli;

7) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

8) calibratore per risagomatura ballette deformate;

9) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

10) termometro ed igrometro per ambienti industriali;

11) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

12) catturatore luminoso di insetti;

13) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

14) attrezzature e indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari;

15) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

16) carrelli metallici per il trasporto interno a mano di colli e materiali;

17) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

18) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti per la stivatura delle balle e delle ballette;

19) attrezzature antincendio;

20) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;

21) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

22) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere di norma contenuta nei seguenti limiti:

carico medio mq/kg 350 per i tabacchi in botti;
carico medio mq/kg 250 per i tabacchi in balle o ballette.

I suddetti valori medi vanno calcolati in rapporto alla superficie utile totale indicata nel verbale di accertamento di idoneità del locale.

Art. 11.

I lavori indicati al precedente art. 8, che l'assuntore è tenuto (salvo il relativo compenso in prosieguo indicato) ad eseguire, vengono raggruppati, agli effetti delle remunerazioni, secondo il criterio seguito in sede comunitaria in:

1. — Lavori per l'entrata.

Sono quelli occasionati dall'entrata del tabacco nel magazzino d'ammasso. Il compenso dei lavori compresi in questo gruppo grava in parte sull'offerente ed in parte sull'organismo di intervento perchè il tabacco offerto deve essere presentato franco sala perizia del magazzino, ammasso e franco spese perizia da parte dell'offerente, mentre restano a carico dell'organismo di intervento i lavori succesivi alla perizia fino alla formazione delle masse di colli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti dall'assuntore mediante la propria organizzazione, indipendentemente dai soggetti su cui dovrà gravare l'onere finanziario.

Categoria A). I lavori, il compenso dei quali, forfettariamente calcolato per quintale netto di tabacco, grava sull'offerente sono:

1) scarico dei colli dal veicolo alla porta del magazzino e posa sul piano bilancia;

2) pesatura;

3) trasporto dal piano bilancia al luogo di perizia dei colli pesati e prescelti per la formazione del campione;

4) riparazione degli imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili;

5) apertura dei colli;

6) esame merceologico;

7) chiusura dei colli esaminati;

8) separazione della massa dei colli scelti dall'A.I.M.A. e dall'assuntore per la costituzione di campione rappresentativo della qualità del tabacco ammassato;

9) esecuzione di tutti i lavori resi necessari per l'uscita del tabacco in conseguenza di revoca di offerta.

Categoria B). I lavori, il compenso dei quali, forfettariamente calcolato per quintale netto offerto, grava sull'organismo di intervento sono:

1) trasporto dei colli offerti ed esaminati dal luogo di perizia a pie' di stiva;

2) trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano bilancia a pie' di stiva;

3) formazione di stive di colli mediante l'impiego di muraletti o pedane isolanti.

2. — Lavori da eseguire durante la giacenza.

Sono classificati in questo gruppo:

A) I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di qualunque tipo e specie, connessi, in via diretta e indiretta, con la esigenza di assicurare al tabacco ammassato una conservazione indenne da guasti ed avarie e tale da non ostacolare, anzi favorire, il normale svolgimento del processo di stagionatura.

I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di cui innanzi pur senza essere esplicitamente elencati, restano individuati in tutti quelli che la moderna e buona tecnica indica.

B) I lavori necessari per la rimozione e la distruzione, salvo ogni accertamento di responsabilità, di tabacco giudicato inservibile.

C) Il rivolgimento delle balle e delle ballette al fine di regolare o, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura.

Tutti i lavori, le prestazioni, trattamenti suddetti e comunque connessi con la conservazione e tutti gli oneri di qualunque tipo e specie imposti dal contratto sono remunerati da un compenso forfettariamente determinato in lire/quintale/mese.

3. — LAVORI PER L'USCITA.

Sono quelli occasionati dall'uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Essi, obbligatori per l'assuntore, vengono richiesti e compensati forfettariamente per quintale netto spedito dall'organismo di intervento.

I lavori compresi in questo gruppo sono i seguenti:

1) prelevamento dalle masse dei colli da spedire;

2) sistemazione degli imballaggi per la spedizione compresa la riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

3) risagomatura delle ballette deformate con l'impiego di calibratore;

4) ricucitura completa di teli di rivestimento;

5) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia e pesatura;

6) trasporto e carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) eventuale marcatura secondo le indicazioni che verranno fornite dall'A.I.M.A. tabacco.

4. — LAVORI ACCESSORI.

L'assuntore è inoltre tenuto all'esecuzione dei lavori o prestazioni richieste dall'A.I.M.A. la quale li compenserà nel modo e nella misura indicata per ciascun tipo di lavoro o prestazione:

1) fornitura di mano d'opera, macchine, attrezzi e materiale necessari per l'esame del tabacco in botti, balle, ballette e/o estrazione di campioni di foglie previo prelevamento del collo dalle stive; eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura e ricollocazione nella massa. Il compenso previsto è per quintale netto esaminato;

2) disfacimento e ricostituzione delle masse di colli per il prelevamento di botti, balle e ballette o per qualunque altra causa.

Il compenso previsto è per quintale netto rimosso;

3) confezione e spedizione in Italia e all'estero di pacchetti di campioni di foglie di tabacco del peso di almeno un kg. Il compenso previsto è per campione, confezionato e spedito, salvo il rimborso delle spese di spedizione;

4) prestazione di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso L/ora;

5) esecuzione dei trattamenti antiparassitari. Tutti i trattamenti preventivi e disinfestanti necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto.

Art. 12.

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste all'art. 8, punto 2), e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'A.I.M.A. tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio del tabacco ammassato nonché di prelevare e ritirare campioni.

Nell'esercizio di diritto di ispezione di cui innanzi l'A.I.M.A., pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa è l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità di verificarsi di danni o avarie. Ma laddove essa accertasse l'esistenza di danni e/o di avarie essa avrà diritto di chiederne, secondo quanto previsto in contratto, il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'A.I.M.A. avrà anche diritto di imporre all'assuntore la esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate per limitare il danno.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio periferico nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'A.I.M.A., di ordinare ispezioni e verifiche superiori.

Le richieste di pagamento per tutte le competenze e rimborsi avanzate dall'assuntore, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del capo dell'ufficio periferico da cui risulti che non sono stati riscontrati danni o avarie al prodotto.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni ed a tutti i movimenti verificatisi nel mese, con indicazioni delle quantità giacenti all'inizio ed alla fine del mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori accessori la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dall'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscita nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio dell'anno successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 14.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno distintamente specificati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 8 e 11;

2) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino (categoria *A*) e categoria *B*);

3) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

4) compenso, da determinarsi sulla base dei compensi unitari indicati in contratto, per i lavori accessori richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

Art. 15.

I cali massimi dipendenti dal mero processo di stagionatura e ritenuti normali saranno fissati in contratto, secondo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 638/74 del 20 marzo 1974 della commissione.

Art. 16.

I contratti di stoccaggio hanno la durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'obbligo, per la ditta assuntrice di prorogare in caso di necessità, il contratto stesso per un altro biennio o comunque, fino al completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con un preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'A.I.M.A. tabacco.

Art. 17.

Durante il periodo di efficacia del contratto la sezione specializzata dell'A.I.M.A. può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei.

Le spese ed i rischi di trasferimento sono a carico della parte nel cui interesse il trasferimento stesso è stato effettuato.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
		Prime foglie
Badischer Geudertheimer - Forcheimer Havanna II	Leaves (classe I) Foglie mediane	Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro; fermentazione normale.
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; le foglie possono essere ultramature ai margini; fermentazione normale.
		Classe III — Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
		Foglie basse
		Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale.
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammesse differenze di colorazione; fermentazione normale.
		Classe III — Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
		Foglie mediane
		Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale (1).
		Classe II — Foglie mature, sane, aventi colore di base brunastro; sono ammese differenze di colorazione; fermentazione normale.
		Classe III — Foglie non appartenenti alle classi I e II; fermentazione normale.
		Foglie apicali
		Foglie mature, di coloro vario e fermentazione normale.
Bright	*A*	Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).
		Grado *B* — Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato e bronzeo) ed anche con difetti di integrità.
		Grado *C* — Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purchè conservabili, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità.
Burley	*A*	Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).
		Grado *B* — Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.
		Grado *C* — Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, d'integrità e di colore purchè conservabili.
Maryland	*A*	Grado *A* — Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre comunque ben curate, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio più o meno vivace.
		Grado *B* — Foglie di varia sostanza, ma tendenti al leggero, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.
		Grado *C* — Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purchè conservabili.
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	*B*	Grado *A* — Foglie integre di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme.
		Grado *B* — Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).
		Grado *C* — Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione.

(1) Qualità di riferimento.

VARIETA'	Grado di riferimento	DEFINIZIONE DEI GRADI
Nostrano del Brenta - Resistente 142, Gojano	*B*	Grado *A* — Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità. Grado *B* — Foglie di tessuto sostanzioso e leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1). Grado *C* — Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.
Beneventano	*B*	Grado *A* — Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità. Grado *B* — Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1). Grado *C* — Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità.
Xanti, Yakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati	*B*	Grado *A* — Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà Xanti Yayà e Perustitza) e dalle corone apicali o foglie mediante (Erzegovina). Grado *B* — Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purchè ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1). Grado *C* — Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, ma serbevoli, di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone.
Round, Tip, Scafati, Sumatra	*B*	Grado *A* — Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti (2): 1ª lunghezza 15 % 2ª lunghezza 55 % 3ª lunghezza 30 % Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre. Grado *B* — Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 60 % 2ª lunghezza 35 % 3ª lunghezza 5 % Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie integre (1). Grado *C* — Foglia di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10 % 2ª lunghezza 40 % 3ª lunghezza 50 % Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre.

(1) Qualità di riferimento.
(2) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEGLI ABBUONI E RIDUZIONI IN %, DEL PREZZO BASE, DEL TASSO DI UMIDITA' E MASSIMO CONSENTITO

VARIETA'	Prezzo di intervento derivato L./Q.le			Abbuoni e riduzioni % del prezzo base										Tasso umidità	
				Combustibile		Gusto		Aroma		Resa		Allestimento conservazione		Ammesso %	Max consentito
	A	B	C	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a		
Bright	252.884	164.375	126.442	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16
Burley	208.586	135.581	100.121	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16
Maryland	230.350	149.727	110.568	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	13	16
Kentucky e similari - Moro di Cori - Salento	322.188	205.215	123.129	— 5	+ 5	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 5	+ 5	— 4	+ 4	16	19
Nostrano - Resistente - Gojano	273.299	211.860	161.014	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	18	21
Beneventano	205.851	160.821	114.183	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19
Xanti Yakà	375.897	324.049	239.796	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16
Perustitza	309.338	283.796	207.171	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16
Erzegovina e ibridi derivati . .	281.522	258.277	183.377	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 1	+ 1	— 2	+ 2	— 2	+ 2	13	16
Round Tip, Scafati, Sumatra .	1.198.708	1.393.846	501.785	— 3	+ 3	— 4	+ 4	— 2	+ 2	— 3	+ 3	— 3	+ 3	16	19
Badischer, Geudertheimer, Forcheimer, Havanna IIc	I	II	III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prime foglie	262.610	213.006	169.238												
Foglie basse	318.050	256.774	207.170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	19
Foglie mediane	291.789	239.267	204.252												
Foglie apicali	195.499	—	—												

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde chiaro.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3 % il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI: VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO - ALLESTIMENTO

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	*a*) Badischer, Geudertheimer *b*) Forcheimer, Havanna IIc	Foglie mediane (leaves) di classe I. Classe I: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al gruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa. Umidità: 16 %.
2	Bright	Foglie di grado *A* Grado *A*: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, di colore giallo nelle varie gradazioni, sane. Allestimento: botti di 330/350 kg circa. Umidità: 13 %.
3	Burley I	Foglie di grado *A* Grado *A*: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento: botti di 330/350 kg circa. Umidità: 13 %.
4	Maryland	Foglie di grado *A* Grado *A*: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace. Allestimento: botti di 330/350 kg circa. Umidità: 13 %.
5	*a*) Kentucky e ibridi derivati *b*) Moro di Cori *c*) Salento	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento: botti di 350 kg circa. Umidità: 16 %.
6	*a*) Nostrano del Brenta *b*) Resistente 142 *c*) Gojano	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento: balle di 170/180 kg circa. Umidità: 18 %.
7	Beneventano	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento: balle di 120 kg circa e botti di 330 kg circa. Umidità: 16 %.

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
8	Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purchè ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento: ballette di 18/21 kg circa. Umidità: 13 %.
9	Round Tip, Scafati, Sumatra I . . .	Foglie di grado *B* Grado *B*: foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1) lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2) lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3) lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari: comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre. Allestimento: balle di 80/90 kg circa. Umidità: 16 %.

(12657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di educazione fisica

La sig.ra Maria Silvia Falqui Massidda, nata a Roma il 29 agosto 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma il 12 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(12767)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giovanna Ledda, nata a Cagliari il 25 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Roma il 24 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12768)

La dott.ssa Laura Ronchetti, nata a Bergamo il 24 ottobre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 20 marzo 1974.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12769)

Il dott. Domenico Tibaldi, nato a Castelforte (Latina) il 12 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 18 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12770)

Il dott. Ignacio Arroyo Martinez, nato a Bilbao (Spagna) il 28 luglio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Bologna il 4 luglio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12771)

Il dott. Giovanni Bonura, nato a Ravenna il 20 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania il 5 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12772)

La dott.ssa Maria Luisa Pierangeli, nata a Cortona (Arezzo) il 14 ottobre 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Firenze il 26 ottobre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12773)

Il dott. Gianluigi Conte, nato a Latronico (Potenza) il 9 gennaio 1951, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 7 novembre 1975.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12782)

Il dott. Giovanni Antonio Peddoni, nato a Cagliari il 13 maggio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Cagliari il 27 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12778)

Il dott. Emilio Perlasca, nato a Como il 15 febbraio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano l'11 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12779)

La dott.ssa Licia Sechi, nata a Iglesias (Cagliari) il 15 maggio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 15 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12780)

La dott.ssa Rosa Bianchini in Bisacchi, nata a Mantova il 13 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova l'11 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12781)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquanta società cooperative

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici (SILP) Bari 13, in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 21 settembre 1963, rep. n. 23041, reg. soc. n. 5005;

2) società cooperativa edilizia Casa dei ferrovieri, in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 14 gennaio 1963, repertorio n. 17563, reg. soc. n. 4961;

3) Società cooperativa edilizia San Gennaro, in Bari, costituita per rogito Colletti in data 23 settembre 1964, rep. n. 34148, reg. soc. n. 5338;

4) Società cooperativa edilizia tra lavoratori Coedil Saufi, costituita per rogito Cardinali in data 17 febbraio 1964, rep. numero 53470, reg. soc. n. 5163;

5) Società cooperativa edilizia Amalia, in Bari, costituita per rogito Maganelli in data 13 dicembre 1969, rep. n. 22020, reg. soc. n. 6248;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Ricostruzione, in Andria (Bari), costituita per rogito Collesanti in data 12 marzo 1960, rep. n. 5114, reg. soc. n. 1850;

7) società cooperativa edilizia Casa del bracciante agricolo, in Andria (Bari), costituita per rogito Piccinelli in data 22 novembre 1961, rep. n. 9075, reg. soc. n. 1891;

8) società cooperativa agricola Comunità braccianti di Bitonto, in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 1° gennaio 1949, rep. n. 9762, reg. soc. n. 3263;

9) società cooperativa edilizia aclista Achille Grandi, in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito de Rienzi in data 14 novembre 1961, rep. n. 4522, reg. soc. n. 1889;

10) società cooperativa edilizia Domus, in Corato (Bari), costituita per rogito Vannozzi in data 27 marzo 1958, rep. n. 8759, reg. soc. n. 1750;

11) società cooperativa mista San Corrado, in Molfetta (Bari), costituita per rogito D'Amato in data 9 settembre 1967, rep. n. 23886, reg. soc. n. 2223;

12) società cooperativa edilizia La Famiglia, in Molfetta (Bari), costituita per rogito Martino in data 19 aprile 1958, rep. n 1658, reg. soc. n. 1754;

13) società cooperativa edilizia Speranza, in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 4 gennaio 1958, rep. numero 42047, reg. soc. n. 1736;

14) società cooperativa edilizia Dolce casa, in Trani (Bari), costituita per rogito Albanese in data 24 ottobre 1956, rep. n. 16716, reg soc. n. 1696;

15) società cooperativa edilizia La Lampara, in Trani (Bari), costituita per rogito Laurora in data 22 ottobre 1956, rep. n. 7451, reg. soc. n. 559;

16) società cooperativa edilizia Japigia, in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 11 aprile 1953, rep. n. 26040, reg. soc. n. 1560;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Trieste, in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 30 novembre 1953, rep. n. 12076, reg. soc. n. 1517;

18) società cooperativa edilizia S.I.L.U.L.A.P. - Taranto n. 1, in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 17 marzo 1964, rep. n. 4297, reg. soc. n. 2844;

19) società cooperativa edilizia Sirio, in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 13 febbraio 1964, rep. n. 46422, reg. soc. n. 2793.

20) società cooperativa edilizia Vicofer, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 10 giugno 1963, rep. n. 94059, reg. soc. n. 2722;

21) società cooperativa edilizia San Roberto, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 17 gennaio 1964, rep. n. 102435, reg. soc. n. 2789;

22) società cooperativa edilizia San Luca, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 15 giugno 1963, rep. n. 94233, reg. soc. n. 2730;

23) società cooperativa edilizia Vedema, in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 25 giugno 1956, rep. n. 9855, reg. soc. n. 2347;

24) società cooperativa edilizia San Basilide, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 10 aprile 1964, rep. n. 116700, reg. soc. n. 2849;

25) società cooperativa Autonoleggiatori tarentini CAT, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 16 dicembre 1967, rep. n. 194178, reg. soc. n. 3135;

26) società cooperativa edilizia Santa Rosaria, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 9 novembre 1963, rep. n. 99729, reg. soc. n. 2816;

27) società cooperativa edilizia S. Lorenzo, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 19 settembre 1963, rep. n. 97867, reg. soc. n. 2754;

28) società cooperativa di consumo Postelegrafonici in Taranto, costituita per rogito Lentini in data 16 dicembre 1944, rep. n. 16559, reg. soc. n. 1646;

29) società cooperativa edilizia Smarinellas, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 13 marzo 1964, rep. n. 104618, reg. soc. n. 2833;

30) società cooperativa edilizia Olimpic, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 1° ottobre 1964, rep. n. 127394, reg. soc. n. 2903;

31) società cooperativa edilizia Speranza, in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 27 marzo 1957, rep. n. 283498, reg. soc. n. 2378;

32) società cooperativa edilizia C. Cattaneo, in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 5 giugno 1964, rep. n. 69564, reg. soc. n. 2867;

33) società cooperativa lavoratori albergo e mensa CLAM, in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 30 ottobre 1946, reg. soc. n. 1793;

34) società cooperativa edilizia S. Gaspare, in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 19 settembre 1963, rep. n. 97866, reg. soc. n. 2752;

35) società cooperativa edilizia Adriana, in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 8 aprile 1964, rep. n. 67246, reg. soc. n. 2847;

36) società cooperativa edilizia Giovanni Paisiello, in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 2 aprile 1964, rep. n. 23905, reg. soc. n. 2843;

37) società cooperativa edilizia Brunella, in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 14 settembre 1963, reg. soc. n. 2748;

38) società cooperativa edilizia La Cicogna, in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 4 maggio 1964, rep. n. 50111, reg. soc. n. 2863;

39) società cooperativa agricola fra Coltivatori agricoltori aclisti di Fragagnano, in Fragagnano (Taranto), costituita per rogito Roselli in data 13 novembre 1961, rep. n. 17231, reg. soc. n. 2587;

40) società cooperativa agricola Ginosina - CAGI, in Ginosa (Taranto), costituita per rogito De Luca nata D'Errico in data 30 gennaio 1964, rep. n. 19599, reg. soc. n. 2794;

41) società cooperativa agricola Latte, in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 10 marzo 1962, rep. n. 7722, reg. soc. n. 2610;

42) società cooperativa di produzione e lavoro pavimentisti materani, in Matera, costituita per rogito Salomone in data 12 dicembre 1968, rep. n. 6372, reg. soc. n. 3/69;

43) società cooperativa agrumicola Montalbanese, in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Troili in data 26 giugno 1967, rep. n. 39, reg. soc. n. 29/1957;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Siri, in Nova Liri (Matera), costituita per rogito Ricciardelli in data 14 dicembre 1969, rep. n. 20123, reg. soc. n. 3/1970;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa muratori, in Rotondella (Matera), costituita per rogito Ricciardelli in data 24 settembre 1967, rep. n. 17353, reg. soc. n. 33/1967;

46) società cooperativa agricola Libertà - Produttori tabacchi orientali, in Tursi (Matera), costituita per rogito Lazzazzera in data 25 maggio 1949, rep. n. 3573, reg. soc. n. 14/49;

47) società cooperativa agricola Ortocultori di Tursi, in Tursi (Matera), costituita per rogito Tortorelli in data 14 aprile 1949, rep. n. 2717, reg. soc. n. 12/1949;

48) società cooperativa edilizia Familia, in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 25 settembre 1963, rep. n. 6303, reg. soc. n. 51;

49) società cooperativa edilizia Florida, in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 5 marzo 1964, rep. n. 26757, reg. soc. n. 35;

50) società cooperativa edilizia La Palestinese, in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 19 novembre 1964, rep. n. 28654, reg. soc. n. 1/65.

(12564)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 26 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,25	865,40	865,40	865,30	865,30	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	864,65	864,65	864,50	864,65	864,65	864,60	864,30	864,65	864,65	864,65
Franco svizzero	354,15	354,15	354 —	354,15	354 —	354,15	354,15	354,15	354,15	354,15
Corona danese	146.93	146,93	146,70	146,93	146,90	146,90	147 —	146,93	146,93	146,95
Corona norvegese	165,46	165,46	165,70	165,46	165,60	165,45	165,50	165,46	165,46	165,45
Corona svedese	206,48	206,48	206,45	206,48	206,55	206,45	206,54	206,48	206,48	206,50
Fiorino olandese	345,14	345,14	345,05	345,14	345,10	345,10	345,08	345,14	345,14	345,15
Franco belga	23,518	23,518	23,60	23,518	23,55	23,50	23,55	23,518	23,518	23,50
Franco francese	173,155	173,155	173,10	173,155	173,15	173,10	173,13	173,155	173,155	173,15
Lira sterlina	1430 —	1430 —	1430,25	1430 —	1421,65	1430,10	1430,50	1430 —	1430 —	1430 —
Marco germanico	359,84	359,84	359,75	359,84	359,80	359,80	359,90	359,84	359,84	359,85
Scellino austriaco	50,68	50,68	50,70	50,68	50,69	50,68	50,73	50,68	50,68	50,70
Escudo portoghese	27,52	27,52	27,52	27,52	27,50	27,52	27,55	27,52	27,52	27,52
Peseta spagnola	12,678	12,678	12,67	12,678	12,67	12,67	12,6725	12,678	12,678	12,67
Yen giapponese	2,931	2,931	2,935	2,931	2,929	2,93	2,929	2,931	2,931	2,93

Media dei titoli del 26 novembre 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	89,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	91,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	90,900
» 5 % (Beni esteri)	90,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50 % » » 1968-83	77,200
» 5,50 % » » 1969-84	78,475
» 6 % » » 1970-85	79,575
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,825
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,925
» poliennali 7 % 1978	91,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,100
» » 9 % 1980	88,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,35
Dollaro canadese	864,475
Franco svizzero	354,15
Corona danese	146,965
Corona norvegese	165,48
Corona svedese	206,51
Fiorino olandese	345,11
Franco belga	23,534
Franco francese	173,142
Lira sterlina	1430,25
Marco germanico	359,87
Scellino austriaco	50,705
Escudo portoghese	27,535
Peseta spagnola	12,675
Yen giapponese	2,93

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Cremona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1/*B* vacante nella provincia di Cremona;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1/*B* vacante nella provincia di Cremona nell'ordine appresso indicato:

1) D'Ancona dott. Antonio . . . . punti 81,21 su 132
2) Bay dott. Piero Giuseppe . . . » 77,47 »
3) Seclì dott. Ernesto . . . » 77,09 »
4) Orlando Zon dott. Italo . . . » 71,25 »
5) Azzi dott. Palmiro . . . . . » 70,60 »
6) Mele dott. Marcello . . . . » 70,50 »
7) Boianelli dott. Fernando . . » 70,22 »
8) Rodighiero dott. Renato . . » 70,09 »
9) Piceno dott. Emerico . . . . » 66,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(12811)

Nomina di idonei del concorso, per esami e per titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975, col quale le segreterie dei comuni di Bra (Cuneo) e Albignasego (Padova) sono state depennate dal novero delle sedi messe a concorso in conseguenza del richiamo in servizio dei rispettivi titolari in applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1975, con il quale è stata stralciata dalle sedi a concorso la segreteria del comune di Montalbano Ionico a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1976, con il quale si è proceduto alla assegnazione alle duecentosessanta segreterie comunali della classe seconda dei vincitori del concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1976, con il quale, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si è proceduto alla assegnazione di sessantadue segreterie comunali della classe seconda risultate vacanti ad altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Ritenuto che, per effetto di rinunce, decadenze o trasferimenti ad altre sedi di alcuni dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti dodici segreterie comunali della classe seconda e che una tredicesima sede (Senigallia) si è resa disponibile per effetto del decreto ministeriale di pari data, col quale, a scioglimento della riserva espressa nei decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 14 giugno 1976, è stata confermata l'esclusione dal concorso del dott. Mario Agostino Pazzaglia e si è dato atto della sua conseguente esclusione dalla nomina a segretario generale di 2ª classe e dalla assegnazione alla suindicata sede;

Considerato che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1976, n. 749, le predette tredici sedi devono essere conferite ai candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonchè delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 27 luglio 1974, in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 1° dicembre 1976:

1) Giunta Gaetano: Pozzallo (Ragusa);
2) Iodice Clemente: Marcianise (Caserta);
3) Scalia Giuseppe Fortunato: Castel San Giovanni (Piacenza);
4) Serratì Cosimo: Niscemi (Caltanissetta);
5) Accogli Italo: Pietrasanta (Lucca);
6) Manzi Fulvio: Senigallia (Ancona);
7) Palopoli Leonardo: Leonforte (Enna);
8) Olivieri Antonio: Porto San Giorgio (Ascoli Piceno);
9) Micalizzi Domenico: Monsummano Terme (Pistoia);
10) Sorge Giuseppe: Magione (Perugia);
11) Bona Elio: Locorotondo (Bari);
12) Lagna Giovanni: Casal di Principe (Caserta);
13) Farruggia Gerlando: Barrafranca (Enna).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe a decorrere dal 1° dicembre 1976.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle province interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(12706)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 29 ottobre 1976, è pubblicato il decreto ministeriale 18 agosto 1976, n. 00/58799, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1976, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 102, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati ispettori in prova i vincitori ed alcuni idonei del concorso, per esami, a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi » della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1975, n. 00/31840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 3 luglio 1975.

(12331)

OSPEDALE DI MATERNITA' « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario analista;

un posto di primario di ginecologia e oncologia;

un posto di primario del pronto soccorso ostetrico;

un posto di primario e quattro posti di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(12713)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(12714)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(12716)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(12719)

OSPEDALE « S. GIORGIO » DI CERVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia presso gli ospedali di Cervia e Cesenatico (a tempo pieno);

un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cervia (Ravenna).

(12102)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi e ricerche cliniche;

un posto di assistente cardiologo della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(12721)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto e due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(12720)

OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(12717)

OSPEDALE CIVILE DI UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Umbertide (Perugia).

(12718)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cles (Trento).

(12724)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(12722)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA MADDALENA » DI AVERSA

Concorso ad un posto di medico igienista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico igienista presso l'unità ospedaliera « B. Miraglia ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al bando di concorso e per quanto da questo non previsto le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(12723)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(12715)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1976, n. **19**.

Cambio di denominazione del comune di « Piana di Caiazzo » in « Piana di Monte Verna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 13 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di Piana di Caiazzo, in provincia di Caserta, è mutata in quella di « Piana di Monte Verna ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1976

RUSSO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1976, n. **20**.

Modifica degli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, concernente: « Interventi regionali in favore dei comuni di Afragola, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano ed altri interessanti da ricorrenti fenomeni di dissesto del suolo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 13 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1975, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La presente legge completa, modifica ed integra la normativa di cui al titolo IV, articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, avente ad oggetto: "Interventi regionali di emergenza per l'anno finanziario 1975" ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Possono essere altresì ammessi ai benefici di cui alla presente legge, nei limiti delle residue disponibilità degli stanziamenti del successivo art. 10, gli altri comuni indicati all'art. 18 della citata legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, nonchè i comuni di Acerra, Caivano, Casandrino e Crispano ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge 26 maggio 1975, n. 38, è sostituito dal seguente:

« La giunta è autorizzata ad accordare il finanziamento delle indagini geologiche e dei conseguenti interventi di cui al precedente art. 3, a seguito di domanda del comune interessato.

Tale domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 30, e deve essere corredata da una dettagliata relazione tecnico-geologica dalla quale risultino le necessità di indagini, di conseguenti interventi statico-risanativi a difesa del suolo e del sottosuolo di cui ai precedenti articoli 2, lettere *A)* e *B)*,, e 3, nonchè le relative previsioni di spesa.

Dette indagini devono avere inizio entro venti giorni dalla data di comunicazione del finanziamento disposto a tale titolo a favore del comune interessato e compiersi entro e non oltre centoottanta giorni da quest'ultima data, salvo eventuali proroghe del termine stesso, che possono essere concesse dalla giunta regionale, a seguito di accertate necessità.

Contestualmente alla comunicazione del citato finanziamento, la giunta regionale fissa i criteri di attuazione delle indagini di cui trattasi.

L'elaborato conclusivo delle indagini stesse deve essere consegnato al comune interessato entro il termine di cui sopra, e deve darsi notizia alla giunta regionale. Il comune, entro sessanta giorni dalla consegna dell'elaborato citato, deve presentare alla prefata giunta i progetti esecutivi delle opere.

L'istanza di cui al primo comma può essere corredata dal progetto predetto, se l'esecuzione delle relative opere non richieda l'esperimento di indagini preliminari ovvero i comuni le abbiano già eseguite per proprio conto.

In tal caso, l'elaborato tecnico concernente le risultanze delle indagini deve essere allegato agli atti progettuali ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1976

RUSSO

(12727)

ANTONIO SESSA, *direttore*   DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763200)